CAMERA DEI DEPUTATI N. **2896**-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 3 aprile 1997

(Relatore: **SIOLA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E PER LE AREE URBANE
(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VELTRONI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER IL TURISMO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

—

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

Presentato il 17 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame, concernente il piano degli interventi per il Giubileo fuori Lazio, rappresenta il logico completamento dell'azione del Governo in materia di interventi da realizzare in occasione del grande Giubileo del 2000, evento che non sarà circoscritto alla sola città di Roma, ma che comporterà pellegrinaggi lungo vari percorsi nazionali. Non si può infatti non ricordare come sia nella tradizione storica del Giubileo l'aver messo in moto avvenimenti che hanno coinvolto i vari luoghi di culto ed i vari itinerari culturali, rappresentando peraltro esso l'occasione per rilanciare in maniera forte quel tipo particolare di turismo culturale che è, appunto, quello legato alla religiosità.

Il criterio generale posto a base del provvedimento è quello di fare riferimento ai percorsi giubilari nazionali: sulla base di esso si individuano, poi, tutti i tipi di intervento, che dovranno essere pienamente rispondenti alle finalità dei pellegrinaggi giubilari e riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti, nonché i beni culturali e di carattere religioso.

Il testo ora al vostro esame è stato ampiamente approfondito e discusso, prima in Comitato ristretto e poi in Commissione plenaria, per apportarvi i miglioramenti idonei a garantire snellezza delle procedure, congruità dei tempi e dei mezzi per conseguire gli obiettivi, rispetto delle competenze centrali e locali interessate, coinvolgimento di risorse ulteriori rispetto a quelle pubbliche.

In particolare, si è ridisegnata la tempistica del procedimento, articolata nelle seguenti fasi:

1) determinazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delegato per le aree urbane, dei criteri cui ci si dovrà attenere nella selezione delle richieste;

2) presentazione, nei successivi trenta giorni, da parte dei soggetti interessati, delle richieste di inserimento nel piano di interventi rientranti nei settori prima ricordati;

3) definizione, da parte della Commissione all'uopo istituita presso la Presidenza del Consiglio, nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, della proposta di piano;

4) approvazione del piano da parte del Presidente del Consiglio, nei dieci giorni successivi alla sua definizione.

Complessivamente, quindi, il procedimento si articola in 105 giorni rispetto ai 90 previsti dal testo del Governo, chiarendo però, sempre rispetto a quest'ultimo, la concatenazione delle singole fasi e, in ultima analisi, agevolando, complessivamente, i soggetti in esso coinvolti. In ogni caso, si stabilisce che le opere devono essere completate entro il 31 ottobre 1999. Quanto alla Commissione chiamata a definire il piano, si è chiarita la sua collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al cui Presidente spetta il compito di presiederla. Nella definizione della sua composizione si è cercato di garantire il coinvolgimento di tutte le autorità centrali competenti, prevedendo al-

tresì la rappresentanza delle regioni, delle province e dei comuni.

Nell'ottica di garantire tempi ristretti ma congrui, pur nella salvaguardia delle competenze, si è previsto uno snellimento delle procedure relative agli interventi riguardanti beni culturali: le relative richieste vengono infatti presentate alla Commissione e, contemporaneamente e direttamente, al Ministero per i beni culturali, saltandosi così il doppio passaggio, che era previsto dal testo del Governo, soprintendente - Ministero. Il Ministero per i beni culturali può trasmettere alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano, ma, qualora non lo faccia entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, si determina un silenzio assenso atto a non ostacolare il procedimento.

Quanto alle procedure per la realizzazione degli interventi, esse sono quelle ordinarie previste dalla legislazione vigente in materia di opere pubbliche.

Di estrema importanza appare la disposizione introdotta dalla Commissione al comma 6 dell'articolo 1, che tende a favorire la realizzazione, per le finalità giubilari, di interventi da parte di privati con risorse esclusivamente private, consentendo per la loro realizzazione l'utilizzo delle procedure accelerate della conferenza di servizi che la legge n. 109 del 1994 prevede per le opere pubbliche, e fissando termini precisi per la loro attivazione.

Importante appare, infine, il coinvolgimento del Parlamento, al quale viene inviato lo schema per la definizione dei criteri per la selezione delle richieste, e che viene informato trimestralmente sullo stato di attuazione degli interventi.

La Commissione ha infine deliberato di aumentare il *plafond* di mutui attivabili dal Ministero del tesoro sia estendendo la loro durata da 15 a 20 anni, sia aumentando di 50 miliardi annui a partire dal 1998 il tetto di ammortamento autorizzato. Pur nella consapevolezza che ciò comporterà una diminuzione di risorse disponibili per altre finalità, si è ritenuto, infatti (facendo peraltro affidamento sulle dichiarazioni rese dal Governo in Assemblea in sede di esame dei documenti finanziari) che all'evento giubilare dovessero essere riservate disponibilità in misura maggiore a quanto previsto dal provvedimento originario.

Il testo risultante dal lavoro della Commissione è stato inviato alle Commissioni competenti per il parere, attendendosi l'espressione degli stessi prima del conferimento al relatore del mandato a riferire.

È stata quindi recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, mentre, per quanto concerne le osservazioni dalla stessa poste, ferme le considerazioni già svolte con riferimento alla prima, per la seconda si è ritenuto riferirsi ad una questione data sicuramente per assunta da parte della VIII Commissione.

Quanto alle osservazioni della VI Commissione, si è ritenuto di non poter recepire quelle di cui alle lettere *a)* e *b),* volte ad una diluizione dei termini, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per la realizzazione degli interventi.

Quanto, invece, alla osservazione di cui alla lettera *c),* si è ritenuto che ad essa sia già data adeguata risposta dal comma 3 dell'articolo 4 del testo. Non si è ritenuto, inoltre, di poter accogliere l'osservazione di cui alla lettera *d),* volta ad eliminare la trasmissione al Ministero per i beni culturali degli interventi che riguardino beni culturali, ritenendosi equilibrata la soluzione individuata di eliminare semplicemente il doppio passaggio soprintendente - Ministero. Peraltro, in senso opposto, cioè alla reintroduzione del doppio passaggio, era volto il parere della Commissione cultura.

Quanto all'osservazione di cui alla lettera *e),* non si è ritenuta necessaria alcuna specificazione, dal momento che, come prima evidenziato, gli interventi verranno realizzati con le procedure ordinarie.

Infine, per quanto concerne l'osservazione di cui alla lettera *f),* si è ritenuto che la stessa non avesse fondamento, dal momento che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, ha il solo scopo di consentire – ove necessario – il trasferimento di fondi da uno stato di previsione ad un altro.

Per quanto concerne il parere espresso dalla VII Commissione, a parte le considerazioni già svolte in ordine agli inter-

venti che riguardino beni culturali, si è ritenuto di non poter accogliere la condizione relativa all'individuazione da parte del Ministero delegato per le aree urbane, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge, di un apposito ufficio nell'ambito del Dipartimento per le aree urbane, preferendosi, invece, il ricorso al già esistente ufficio per Roma Capitale, anche a fini di coordinamento degli interventi per il Giubileo nelle altre zone con quelli per il Giubileo nel Lazio.

Le osservazioni della X Commissione appaiono rivolte al Governo: di esse si potrà quindi eventualmente tener conto con la predisposizione di un ordine del giorno in Assemblea.

Infine, per quanto concerne la raccomandazione formulata dalla XI Commissione, si è ritenuto che il testo già raccogliesse la stessa, prevedendo l'integrazione dell'Ufficio per Roma capitale con 15 unità. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio definirà, peraltro, la riorganizzazione della struttura.

Onorevoli colleghi, ritengo che, conclusivamente, si sia elaborato un testo ponderato ed equilibrato al quale va riservata la dovuta attenzione per una approvazione celere che permetta la realizzazione degli interventi nei tempi previsti.

Uberto SIOLA, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, sia aggiunto, infine, il seguente comma:

"5-*bis*. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396" ».

e le seguenti osservazioni:

valuti attentamente la Commissione l'opportunità di prevedere l'utilizzazione per ulteriori 50 miliardi per il 1997 e il 1998 a carico dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale del Ministero dei lavori pubblici, considerate le importanti finalità alle quali le suddette risorse erano originariamente destinate;

gli eventuali oneri recati dall'aumento dell'organico dell'ufficio programmi per Roma capitale sono da intendersi a carico della complessiva autorizzazione di spesa recata dal provvedimento.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

La VI Commissione finanze,

esaminato per quanto di competenza il nuovo testo, approvato dalla Commissione di merito, del disegno di legge n. 2896 « Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori dei Lazio »,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si verifichi la congruità del termine di cui all'articolo 2, comma 9, per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio, del piano alla luce delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) si valuti l'opportunità di stabilire termini più ampi per la presentazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, delle richieste di inserimento nel piano di cui all'articolo 1;

c) si precisino le modalità in base alle quali il piano può essere modificato o integrato, e si chiarisca a chi spetti provvedervi e quali poteri competono in proposito al Presidente del Consiglio;

d) si valuti l'opportunità di uno snellimento della procedura per la redazione del piano, in primo luogo con riferimento alla previsione del parere dal parte del Ministro per i beni culturali di cui al comma 6 dell'articolo 2, nonché riguardo alla trasmissione dello schema di decreto del Ministro delegato per le aree urbane per la definizione dei criteri cui dovrà attenersi la Commissione, alle Commissioni parlamentari. Quanto a tale ultimo aspetto, qualora si ritenga opportuno mantenere la disposizione citata, si chiarisca se la trasmissione è finalizzata all'espressione del parere da parte delle Commissioni stesse;

e) si valuti l'opportunità di esplicitare le modalità per l'affidamento dei lavori;

f) al comma 3 dell'articolo 3 si precisi se le somme devono essere trasferite agli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2896;

rilevato che:

non si comprendono né la razionalità né le motivazioni che spingono a caricare di compiti ad esso estranei l'Ufficio per Roma capitale, costituito come organo tecnico per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, connesse agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, e concernenti l'area urbana e suburbana;

l'Ufficio per Roma capitale è stato già oberato da compiti istituzionalmente ad esso estranei riguardanti gli itinerari e le attività giubilari delle aree laziali esterne alla città e alla provincia di Roma;

l'Ufficio per Roma capitale, a tutt'oggi, non è riuscito ad espletare i propri fini istituzionali e caricarlo di altri compiti assolutamente estranei ai suoi ambiti di competenza non farebbe altro che accentuarne la paralisi, con gravi danni sia per l'attuazione del programma per Roma capitale sia per quello oggetto del presente disegno di legge;

a livello simbolico poi appare assolutamente politicamente inopportuno accentrare in un Ufficio creato per Roma capitale competenze relative a soggetti pubblici e privati di aree del paese al di fuori della regione Lazio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2:

il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, presentano la

relativa richiesta alla Commissione e al soprintendente competente per territorio, il quale entro venti giorni la inoltra con le proprie valutazioni al Ministro per i beni culturali e ambientali. Nei successivi dieci giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali trasmette alla Commissione l'elenco delle iniziative con indicazione delle priorità per l'inserimento nel piano. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole ».

il comma 10 sia sostituito dal seguente:

« 10. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane impartisce le direttive e individua e organizza un apposito ufficio nell'ambito del Dipartimento per i problemi delle aree urbane ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

La X Commissione attività produttive,

esaminato il disegno di legge n. 2896, recante « Piano degli interventi di interesse nazionale relativo a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio »;

considerato come il disegno di legge in esame rappresenti l'integrazione prevista delle disposizioni del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, concernenti gli interventi nella città di Roma e nelle province del Lazio per le celebrazioni del Giubileo del 2000, che all'articolo 11 prevede che « per assicurare il pieno conseguimento delle finalità per le celebrazioni del Giubileo del 2000, e gli ulteriori interventi che dovranno essere realizzati sull'intero territorio nazionale saranno stabiliti con provvedimenti legislativi di futura emanazione »;

osservato che il disegno di legge in esame intende regolare le attività di individuazione dei percorsi religiosi nazionali che interessano località al di fuori Roma e del Lazio e disciplinare la realizzazione degli interventi necessari per valorizzare tale patrimonio culturale e religioso;

considerato altresì come le norme del disegno di legge realizzino un significativo impatto sull'economia del territorio, con particolare riferimento alle attività del turismo e del terziario;

valutato inoltre come l'articolo 1 del disegno di legge, che definisce il piano specifico degli interventi relativi a mete storiche e religiose, si rivolga ai settori dell'accoglienza, della ricettività, dei servizi e della mobilità accessoria;

considerate le norme che definiscono le modalità di redazione del piano e il finanziamento, nonché il rinvio, previsto dal disegno di legge nel testo originario, alla programmazione nazionale della viabilità relativa al triennio 1997-1999 per quanto riguarda le esigenze di trasporto interno e di accessibilità alle località individuate dal piano:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

il Governo si adoperi affinché gli interventi previsti, soprattutto quelli destinati al recupero di stabili e di aree accessorie, e alla loro utilizzazione successiva al Giubileo, siano realizzati con procedure in grado di assicurare celerità degli interventi e tempestività dei finanziamenti;

il Governo stabilisca quale criterio generale l'utilità degli interventi ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale ed architettonico, così da determinare un impatto positivo sul mercato del lavoro locale, con riferimento particolare al terziario e al turismo;

il Governo adotti azioni di comunicazione e promozione dei percorsi storici dei pellegrinaggi, indispensabili per il successo della promozione del Giubileo, tenendo presente quanto raccomandato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome circa la possibilità di avvalersi dei soggetti competenti in materia.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente raccomandazione:

considerate le già ampie competenze dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge n. 396 del 1990, è necessario che, nell'ambito della riorganizzazione della struttura prevista dal provvedimento in questione e per ottemperare in modo più efficace su tutto il territorio nazionale alle scadenze e agli obiettivi di realizzazione del piano di interventi, si definisca in modo preciso l'organico destinato agli scopi previsti dal disegno di legge in esame, prevedendo inoltre, nell'ambito dell'attività dell'Ufficio, una precisa distinzione delle competenze relative agli interventi fuori Lazio.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.	**Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.**
ART. 1.	ART. 1.
(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio).	*(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio).*
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose più recenti, inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.	1. Entro **il termine di cui all'articolo 2, comma 9, il Presidente del Consiglio dei ministri,** sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **approva con proprio decreto** il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose **tradizionali** inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.
2. Il piano può essere modificato ed integrato **anche** sulla base delle relazioni trimestrali in ordine allo stato di attuazione degli interventi, che i soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 1.	2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base **delle proposte presentate dai diversi soggetti, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.**
3. Gli interventi debbono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività povera, dei relativi servizi, della mobilità accessoria, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la funzionalità dei pellegrinaggi giubilari.	3. Gli interventi **individuati nel piano** debbono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività **a basso costo o in comunità religiose e** dei relativi servizi, **comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti,** nonchè i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare **la piena rispondenza alle finalità** dei pellegrinaggi giubilari.

4. Il piano indica per ciascun intervento:	4. **Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:**
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento **pubblico;**	*a)* le amministrazioni pubbliche **di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,** gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, **i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810,** e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;	*b)* le risorse finanziarie necessarie **per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale**;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;	*c) identica;*
d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.	*d)* **i termini, non successivi al 31 ottobre 1999,** entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.
5. Alle esigenze nel settore della accessibilità alle località individuate dal piano si fa fronte con le risorse e nel quadro della programmazione nazionale della viabilità relativa al triennio 1997-1999.	*Soppresso.*
	5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.
	6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-*sexies* e seguenti, della legge 11 febbraio

ART. 2.

(Modalità di redazione del piano).

1. I soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di finanziamento alla Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici, da un membro designato dal Ministro incaricato per le aree urbane, da un membro designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, da un membro designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricato per il turismo, da un membro designato dal Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane. La Commissione nei successivi sessanta giorni procede alla definizione del piano. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane fissa, con proprio decreto, i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste, tenendo conto anche degli effetti che possono derivare dalla realizzazione degli interventi stessi sulle realtà locali sotto il profilo socio-economico ed occupazionale, nonché, per quanto attiene al settore dell'accoglienza e con particolare riferimento alla ricettività povera, in via prioritaria delle esigenze di recupero di stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico.

1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato.

ART. 2.

(Modalità di redazione del piano).

1. **Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta di dieci membri, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o, per sua delega, dal Ministro delegato per le aree urbane. Fanno altresì parte della Commissione sei membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dal Ministro delegato per il turismo; un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.**

(Vedi anche commi 3 e 4).

2. Lo svolgimento dell'attività della Commissione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza perma-

2. Qualora gli interventi riguardino beni culturali **pubblici o privati**, i soggetti interessati presentano alla Commissione ed al competente soprintendente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta, che sarà tempestivamente trasmessa al Ministro per i beni culturali e ambientali. Sulla base delle proposte presentate, il Ministero per i beni culturali e ambientali trasmette alla Commissione l'elenco delle iniziative, con indicazione delle priorità per l'inserimento nel piano.

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo , richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Le domande di cui al comma 4 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

6. Qualora gli interventi **per i quali è richiesto il finanziamento** riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data **di emanazione del decreto di cui al comma 3, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Ministro per i beni culturali e ambientali. Nei successivi dieci giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.**

7. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il pro-

prio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Ministro per i beni culturali e ambientali e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Le richieste di cui al comma 7 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

9. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Per l'espletamento dell'attività di cui ai commi 1 e 2 il Ministro incaricato per le aree urbane impartisce le direttive e individua le strutture di supporto.

10. Per l'espletamento **delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.**

4. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano. A tale fine la Commissione individua la percentuale delle risorse disponibili da destinare alle attività di monitoraggio, di assistenza tecnica e di valutazione.

11. Il Ministro **delegato per le aree urbane** dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano **fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.**

12. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per il finanziamento **del piano** degli interventi di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicinali, **fino all'importo di lire 1.000**

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, **comma 4,** il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui **ventennali** con onere a totale carico dello

miliardi, con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.

4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per il 1998 e a lire 150 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le disponibilità di cui al comma 2, non impegnate nell'anno di riferimento, possono esserlo in quello successivo.

Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, **ad appositi capitoli dello** stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire **150** miliardi per il 1998 e a lire **200** miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. **Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.**

ART. 4.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla

progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c)* e *d)*, ovvero qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

ART. 5.

(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 ».

DDL13-2896A
Lire 1000